

Fascicolo Informativo

CONVENZIONE BOSMOD – Edizione Gennaio 2014

Contratto di Assicurazione

Auto Rischi Diversi - Autovetture

Incendio e Furto, Cristalli, Kasko, Eventi Naturali e Socio Politici

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Nota Informativa
- il Glossario
- le Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Servizio Clienti:

848 580 612

Lun-Sab 8.30-19.30

Indice

Introduzione.....		pag. 1
Nota Informativa.....		pag. 1
A. Informazioni sull'impresa di assicurazione.....	pag. 1 della Nota Informativa	
B. Informazioni sul contratto Assicurazione.....	pag. 1 della Nota Informativa	
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami.....	pag. 2 della Nota Informativa	
Glossario		pag. 4
Informativa Privacy		pag. 5
Condizioni di Assicurazione		pag. 6
Condizioni generali di Assicurazione	pag. 6 delle Condizioni di Assicurazione	
Sezione 2 - Furto e Incendio.....	pag. 9 delle Condizioni di Assicurazione	
Sezione 3 - Cristalli e Perdite Pecuniarie.....	pag. 9 delle Condizioni di Assicurazione	
Sezione 4 - Kasko.....	pag. 10 delle Condizioni di Assicurazione	
Sezione 5 - Eventi Naturali e Socio Politici	pag. 10 delle Condizioni di Assicurazione	
Consigli utili in caso di sinistro		pag. 11

Introduzione

Gentile Cliente, questo Fascicolo Informativo illustra le **condizioni che regolamentano il suo contratto di Assicurazione** con Zuritel S.p.A. e le garanzie offerte da questa Compagnia. Per facilitare la lettura del Fascicolo abbiamo realizzato un **Glossario** (pag. 4) che definisce il significato che le parti attribuiscono ad alcuni **termini ricorrenti**. Questi termini, quando presenti nel testo, sono evidenziati **in blu**. Inoltre abbiamo evidenziato in grassetto alcune **frasi che le suggeriamo di considerare con particolare attenzione**, così come i paragrafi contrassegnati da **"attenzione"**

Nota Informativa

Contratto di Assicurazione per Autovetture

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione di IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

ZURITEL S.p.A. è una società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A., iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.05.08 al n. 2. **Sede legale e Direzione:** Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano. **Telefono:** +39 0259661 **Fax:** +39 0226622212 **E-mail:** info@zurich-connect.it **Sito internet:** www.zurich-connect.it Il contratto viene stipulato con Zuritel S.p.A., Compagnia autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni, a norma del d.lgs nr. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

La Compagnia detiene un patrimonio netto espresso in milioni di Euro pari a 68,6 così ripartito: capitale sociale pari a 48,0 milioni di Euro e riserve patrimoniali pari a 5,0 milioni di Euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari a 2,15 inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. Informazioni sul contratto

La copertura assicurativa è operante a partire dalle ore 00.00 del giorno di sottoscrizione del contratto e per un numero di mesi pari alla durata stabilita nello stesso. Non è previsto il tacito rinnovo.

Qualora la polizza fosse stata stipulata con copertura poliennale l'Assicurato accetta tale copertura poliennale con uno sconto indicato in Polizza a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso fino alla scadenza indicata in Polizza. Se il contratto ha durata superiore ai cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha comunque facoltà di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

3. Coperture assicurative offerte

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- **Incendio e Furto**
- **Cristalli**
- **Kasko**
- **Eventi Naturali e Socio Politici**

Incendio e Furto - Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, le parti di ricambio e gli **accessori di serie** stabilmente fissati sul veicolo stesso contro i rischi di **furto** (commesso o tentato), **rapina**, e in caso di **incendio**, **scoppio** e **esplosione**.

Avvertenza: Questa copertura è prevista con differenti livelli di scoperto come specificato nella Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione (pag.9) e con le esclusioni previste all'art. 2.3.

Cristalli (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione

Cristalli -La Compagnia copre i danni di rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi.

Avvertenza: La copertura è prestata con franchigia ed Esclusioni specificati nella Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag.9).

Kasko (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione

Sono disponibili due diverse tipologie di copertura **Kasko**:

A) Blukasko - La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato.

B) KaskoCompleta -La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional.

Avvertenza: Entrambe le coperture sono previste con differenti livelli di scoperto come specificato nei capoversi A e B della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag.10), con le esclusioni indicate nell'art. 4.2 della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag.10).

Eventi Naturali e Socio Politici (garanzie attive solo se acquistate) - Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione

A) Eventi Naturali - La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato in conseguenza di trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti anche quando il veicolo non si trova in circolazione.

B) Eventi Socio Politici - La Compagnia garantisce l'**indennizzo** dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario..

Avvertenza: Entrambe le coperture sono previste con differenti livelli di franchigia e di scoperto come specificato nella Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione (pag.10).

Informazioni comuni a tutte le garanzie

Avvertenze:

la **Franchigia** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun **Sinistro**. L'importo della Franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di Polizza;

lo **Scoperto** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun Sinistro. L'importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall'**indennizzo**. La relativa percentuale è convenuta al momento della stipula del contratto. Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano i seguenti esempi:

Esempio 1 (Franchigia):

Ammontare del danno 10.000,00 Euro

Franchigia 1.500,00 Euro

Indennizzo = Ammontare del danno - Franchigia = 8.500,00 Euro

Esempio 2 (Massimale):

Ammontare del danno 10.000,00 Euro

Massimale 5.000,00 Euro

Indennizzo = Massimale = 5.000,00 Euro

Esempio 3 (Scoperto):

Ammontare del danno 10.000,00 Euro

Scoperto 10% 1.000,00 Euro

Importo di minimo scoperto 500,00 Euro

Indennizzo = Ammontare del danno - Scoperto = 9.000,00 Euro

Esempio 4 (Scoperto):

Ammontare del danno 3.000,00 Euro

Scoperto 10% 300,00 Euro

Importo di minimo scoperto 500,00 Euro

Indennizzo = Ammontare del danno - Importo di minimo scoperto 2.500,00 Euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenze:

Le dichiarazioni false, inesatte e/o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile);

il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla Legge.

Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato o, per esso, il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del Rischio.

5. Premi

Il premio, corrispondente all'intera durata della copertura, deve essere pagato dal Contraente in un'unica soluzione con i mezzi di pagamento previsti dalla Compagnia e salvo i limiti previsti dalla normativa vigente.

Il premio relativo alle garanzie prestate a ciascun veicolo sarà determinato applicando alla Somma Assicurata (totale fattura Autoveicolo oggetto di assicurazione al netto di eventuali incentivi Statali) i tassi pro mille stabiliti con il concessionario.

Le variabili che compongono il prezzo e sulle quali sono calcolati i premi di polizza di competenza ad ogni singolo Assicurato sono:

- Provincia di Residenza Assicurato;
- Durata della copertura assicurativa.

Avvertenze:

Non è prevista la possibilità di applicare sconti di premio.

Avvertenze:

Nel caso in cui l'Assicurato inoltri richiesta di cessazione del Rischio a seguito di vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato la Compagnia riconosce il rimborso, al netto di imposte e contributi, del Premio pagato e non goduto. Il rimborso è pari alla parte di Premio imponibile compresa tra la data di annullamento della copertura e la data di scadenza della copertura medesima.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 7 (Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di **Assicurazione** (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

7. Regime fiscale

In merito al trattamento fiscale vengono applicate alle garanzie riportate di seguito le imposte come da elenco sottostante:

- Furto e Incendio: 13.5% del Premio imponibile
- Cristalli: 13.5% del Premio
- Blukasko: 13.5% del Premio imponibile
- Kasko completa: 13.5% del Premio imponibile
- Eventi Naturali: 13.5% del Premio imponibile
- Eventi Socio Politici: 13.5% del Premio imponibile

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Avvertenze:

In caso di Sinistro, riferito a tutte le coperture previste dalla Polizza, il Contraente deve osservare i termini e le modalità specificate nell'art.9 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenze:

Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno riferito a tutte le coperture previste dalla Polizza si rimanda agli artt. 21 (Liquidazione del danno) e 22 (Pagamento dell'Indennizzo) delle Condizioni di Assicurazione.

8. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia ed all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): Si possono presentare i reclami su:

a. la mancata osservanza, da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;

b. le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo ad IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. In caso di doglianza vertente su aspetti per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria, non è consentito presentare reclamo. Il reclamo in prima battuta va indirizzato alla Compagnia mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:

Zuritel S.p.A.

Servizio Clienti / Reclami

Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano

Telefono n. 02/59662510

(lun-gio 9.00-13.00, ven 9.00-12.00)

Fax n. 848.588.548

al costo di una sola chiamata urbana

E-mail: reclami@zurich.it

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia, fornirà riscontro all'utente entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Nel caso in cui la Compagnia non abbia fornito risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scorretta, il reclamante può inoltrare reclamo a:

I.V.A.S.S.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Fax numero: 06/42.133.206

Allegando la copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. L'IVASS effettuata la necessaria istruttoria, darà notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.

9. Altre informazioni precontrattuali

Zurich Connect è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale Camillo Candia



Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori di serie e optional - installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.

Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusivamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale - È quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Atto di danneggiamento volontario - gesto, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Codice delle Assicurazioni - il Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia - L'Impresa Assicuratrice, ovvero Zuritel S.p.A..

Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Danno extracontrattuale - È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa.

Degrado d'uso - Il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100 (vedi art. 21 delle "Condizioni Generali di Assicurazione").

Delitto colposo - È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso - È doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale - Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione territoriale - Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Croazia, Svizzera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.

Franchigia - L'importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte la normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto - È il reato, previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto - Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente - il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Insorgenza (del Sinistro) - Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e coincide con: nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima; Nella Responsabilità Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento.

In viaggio - qualunque località al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso.

Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.

Fatto illecito - Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

Legge - Atto normativo del Parlamento con il quale vengono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.

Lesioni personali colpose - Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art.590 C.P.).

Massimale - La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.

Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Procedimento penale - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'in dicazione della norma violata e il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di Polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato - Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa - L'azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza. **Scoppio** - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sinistro - L'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Tariffa - La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Transazione - Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Valore a nuovo - È il prezzo di listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento del Sinistro, con il limite della somma assicurata.

Valore Assicurato - È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale - È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote.

Veicolo - autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone

Informativa Privacy ex art. 13 D.LGS n.196/03 - Codice in materia di trattamento dei dati personali

Gentile Cliente,

La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - (in prosieguo, il "Codice") forniamo pertanto qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Finalità assicurative e contrattuali

I Suoi dati personali - anche sensibili¹ - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti anche con riguardo ad eventuali convenzioni a cui Lei abbia aderito o intenda aderire, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società². Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali saranno trattati dalla nostra Società,

(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi.

(ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

4. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è il soggetto intestatario del contratto di assicurazione.

5. Ambito di comunicazione e diffusione

5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento³.

5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota.⁴

5.3 I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

6. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773 ovvero via E-mail al seguente indirizzo: privacy@it.zurich.com.

Note

1 L'art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose.

2. Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3. (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti, mediatori (iii) banche, istituti di credito; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto, tra cui, a titolo esemplificativo, soggetti terzi che abbiano stipulato delle convenzioni con la Società (v) società del Gruppo; (vi) legali; periti; medici; centri medici, (vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (viii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

4. Società del Gruppo Zurich Insurance Group.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali di Assicurazione

Art. 1 - Modalità di conclusione del contratto

1.1 Per stipulare questo contratto è necessario pagare il Premio previsto.

Art. 2 - Durata del contratto e periodo di copertura

La copertura assicurativa è operante a partire dalle ore 00.00 del giorno di sottoscrizione del contratto e per un numero di mesi pari alla durata stabilita nello stesso. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 3 - Sostituzione di Polizza

Non è prevista la possibilità di sostituire la polizza.

Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento

L'Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. In caso di recesso l'Assicurato dovrà inviare disdetta tramite raccomandata A/R. In tale ipotesi la Compagnia rimborserà all'Assicurato, il Premio imponibile versato.

Art. 5 - Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio - variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione cui si è dichiarata. Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l'articolo 144, 2° comma del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma citata.

Art. 6 - Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistri, il Contraente o l'Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. **L'omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.**

Art. 7 - Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto

A. In caso di **trasferimento della proprietà del veicolo** il Contraente può chiedere la **risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del Premio non goduto**. Il Contraente è tenuto ad inviare alla Compagnia la **scheda di polizza, unitamente ad una copia dell'atto di vendita**. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). **Il rimborso verrà effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.**

B. In caso di **demolizione o cessazione o esportazione definitiva del veicolo**, il Contraente è tenuto a **darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell'atto di demolizione**. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). **Il rimborso verrà effettuato alla ricezione della documentazione indicata al primo comma e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.**

Art. 8 - Furto totale del veicolo

In caso di furto totale del veicolo assicurato il Contraente deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all'autorità stessa.

Art. 9 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. **Se il furto o la rapina è avvenuto all'estero**, la denuncia dovrà essere presentata anche all'Autorità Italiana. Qualora il **danno sia causato da eventi naturali** la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'Autorità competente del luogo.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Art. 12 – Modalità di rimborso

Nel caso in cui al Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario.

Art. 13 – Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l'Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it).

L'Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l'Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell'articolo 14.

L'Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l'Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all'Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 848.588.548 o email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it.

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l'Assicuratore sulla quantificazione dell'indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell'autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

Art. 14 – Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati, l'Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l'Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- riduzione della percentuale di Scoperto e del Minimo di Scoperto secondo quanto previsto agli articoli 2.1, 4.1, 5.1;
- presa e consegna del veicolo a domicilio;
- precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell'Assicuratore;
- fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- garanzia di due anni sulla riparazione;
- lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.

Art. 15 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività
- b) determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni
- c) derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla guida fuoristrada
- d) avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario
- e) conseguenti ad appropriazione indebita.

Art. 16 - Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d'arte, occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tale caso la Compagnia deve darne immediata comunicazione al Contraente/Assicurato entro il termine di cui al 1° comma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo.

Art. 17 - Degrado d'uso

Si definisce **degrado d'uso** il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100. In eccezione a quanto sopra e limitatamente ad autovetture, veicoli ad uso promiscuo, il degrado d'uso verrà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull'età del veicolo assicurato:

Età del veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 6 mesi	5%
oltre 1 anno	10%
oltre 2 anni	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%

Per la valutazione dei danni ai pneumatici si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.

Art. 18 - Valore a nuovo

La liquidazione del danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d'uso, ove il Sinistro si sia verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione. Per i danni parziali non sarà applicato il degrado d'uso per 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente alla sola carrozzeria, esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi e impianti elettrici o elettronici, la batteria, i pneumatici, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura.

Art. 19 - Forma di Assicurazione

- **Valore Totale** - L'Assicurazione viene prestata a **valore totale**, forma di Assicurazione che prevede la **copertura per il valore commerciale del veicolo** (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di listino). **Questa forma di Assicurazione comporta l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.**
- **Primo Rischio Assoluto** - L'Assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Questa forma di Assicurazione esclude l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 20 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di **perdita totale del veicolo**, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Pertanto **in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato e a prestarsi per tutte le formalità**

necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia. A richiesta dell'Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di proprietà con annotata la radiazione al PRA del mezzo.

In deroga a quanto sopra previsto:

- a. in caso di riacquisto di altro veicolo nuovo presso Concessionario Convenzionato, qualora il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione ovvero dalla data di fattura in caso di acquisto di veicolo usato, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite; si farà quindi riferimento al valore riportato sulla fattura di acquisto;
- b. senza riacquisto di altro veicolo nuovo presso Concessionario Convenzionato, qualora il sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite;

In caso di **danno parziale**, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. **Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d'uso (art. 20), quando applicabile. L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro e di quanto residua dopo il Sinistro stesso.**

In deroga a quanto sopra previsto:

- a. In caso di riparazione effettuata presso Concessionario Convenzionato:
 - i. qualora il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dei danni parziali viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite;
 - ii. qualora il sinistro si verifichi entro il 5 anni dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria ed ai vetri o cristalli, viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite;
- b. In caso di riparazioni non effettuate presso Concessionario Convenzionato:
 - i. qualora il sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dei danni parziali viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite.
 - ii. Qualora il sinistro si verifichi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria ed ai vetri o cristalli, viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite.

Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 21 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, **mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente.** I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.** I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico bancario.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento da parte della Compagnia dei seguenti documenti:

- Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità (con traduzione se in lingua straniera)
- Originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso
- Originale della carta di circolazione (se non è stata sottratta con il veicolo)
- Originale del certificato cronologico
- Copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all'estero)
- Copia della fattura di acquisto
- Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo)
- Piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing)
- Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo.
- procura notarile in favore di Zuritel SpA
- codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico.

La Compagnia ha la facoltà di richiedere anche:

- il certificato di chiusura istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all'art. 642 c.p.;
- La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L'autorizzazione data alla Società, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. In caso di Incendio, Eventi Naturali ed Atti di danneggiamento volontario l'indennizzo è subordinato al ricevimento, da parte della Compagnia, di copia della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. La Compagnia, su richiesta del danneggiato, può corrispondere direttamente all'officina il costo della riparazione.

Art. 23 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione della percentuale di scoperto e relativo minimo come previsto nelle Sezioni 2 – Furto e incendio; 3 – Cristalli; 4 – Kasko e 5 – Eventi Naturali e Sociopolitici.

Art. 24 - Diritto di rivalsa

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia è surrogata, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

Sezione 2

Furto e Incendio

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, **nei limiti e alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, **il cui valore deve essere compreso nel "valore assicurato" riportato nella scheda di adesione, stabilmente fissati sul veicolo**, contro i rischi:

- **furto** (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso
 - **incendio**, esplosione e scoppio e azione del fulmine. Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se "non di serie"- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella "Valore assicurato Euro" prevista nella scheda di adesione. **In caso di sinistro, la copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.**
- In caso di mancato riacquisto di altro veicolo nuovo (o riparazione effettuata) presso Concessionario Convenzionato, la garanzia prevede l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo 500 €**

Art 2.2 – Recuperi successivi al furto totale

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 18;
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Compagnia l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente articolo 18).

Art. 2.3 - Esclusioni

Ferme le esclusioni nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" l'Assicurazione non comprende altresì i danni causati o derivati da:

- **semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi**
- **furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anche stabilmente fissati sul veicolo**
- **furto totale o parziale del veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del C.d.S.**
- **furto degli apparecchi autoradio/CD/video installati su ciclomotori, motocicli**
- **furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato**
- **furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso**
- **furto totale o parziale del veicolo agevolato dall'utilizzo delle chiavi di accensione**

Art. 2.4 - Estensioni Furto e Incendio (sempre operanti)

Incendio da tumulti popolari

L'Assicurazione vale in caso di danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. **In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità. Circolazione abusiva** L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina **purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate**

La Compagnia indennizza l'Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

Caduta "corpi orbitanti"

Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti, esclusi ordigni esplosivi. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei "valori assicurati" per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.**

Sezione 3

Cristalli (garanzia attiva solo se acquistata)

Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia, **nei limiti e alle condizioni sotto riportate**, indennizza i danni elencati di seguito.

A) Cristalli

Oggetto dell'Assicurazione

Sono indennizzabili i danni di rottura e scheggiatura di cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo **dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi**. Per ogni Sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di 200,00 Euro in caso di **sostituzione**. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l'Assicurato provveda alla **riparazione** del danno.

Esclusioni:

Sono esclusi i danni:

- **conseguenti a furto o rapina consumati o tentati**
- **connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli**
- **elencati nell'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione**
- **conseguenti ad eventi speciali, così come definiti alla Sezione 5 delle presenti condizioni, o riconducibili alla garanzia kasko.**
- **se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.**

Sezione 4

Kasko (attiva solo la garanzia acquistata)

Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

A. Blukasko - La Compagnia, si obbliga ad indennizzare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato. La copertura prevede uno **Scoperto del 20% con Minimo di Scoperto pari a 750,00 Euro**.

La percentuale di Scoperto ed il Minimo di Scoperto verranno ridotti del 50% nel caso in cui l'Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d'uso sulle parti sostituite.

B. Kasko Completa - La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi:

- i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional,
- gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se "non di serie"- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella "Valore assicurato Euro" prevista nella scheda di adesione. **La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.**

La copertura prevede uno **Scoperto del 20% con Minimo di Scoperto pari a 1.500,00 Euro**. La percentuale di Scoperto ed il Minimo di Scoperto verranno ridotti del 50% nel caso in cui l'Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia.

Art. 4.2 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non è operante

- per i danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del C.d.S.
- per i danni subiti dal veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada.
- per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada"
- per i danni conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti all'"Oggetto dell'Assicurazione"
- per i danni alle ruote - cerchi, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all'oggetto dell'Assicurazione
- avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 e successive modifiche.

Art. 4.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 4.4 - Colpa grave

L'Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.

Sezione 5

Eventi Naturali e Socio Politici (garanzie attive solo se acquistate)

Art. 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia può essere estesa, se espressamente richiamata in Polizza, ai seguenti rischi: A) Eventi Naturali B) Eventi Socio Politici. Sia la garanzia "Eventi naturali" che la garanzia "Eventi socio-politici" **prevedono la seguente percentuale di Scoperto applicata: 20% con un Minimo di Scoperto pari a 500,00 Euro**. La percentuale di Scoperto ed il Minimo di Scoperto verranno ridotti del 50% nel caso in cui l'Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia.

A) Eventi Naturali

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo designato in Polizza ,anche quando il veicolo non si trova in circolazione, a seguito di trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli.

Sono compresi:

- i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional
- gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se "non di serie"- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella "Valore assicurato Euro" prevista nella scheda di adesione. **La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.**

Restano espressamente esclusi i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e per danni provocati al motore derivanti dall'aspirazione di acqua.

B) Eventi Socio Politici

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo designato in Polizza a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario, compresi:

- i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional
- gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se "non di serie"- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella "Valore assicurato Euro" prevista nella scheda di adesione. **In caso di Sinistro il risarcimento non potrà comunque essere superiore a 3.000,00 Euro. Restano espressamente esclusi i danni riconducibili alla garanzia Kasko.**

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.

Consigli utili in caso di Sinistro

Furto, Incendio o Evento Socio-Politico

In caso di Sinistro derivante da questi fatti occorre **presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia**. Nel caso in cui il Sinistro avvenga all'Estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e -al rientro in Italia -presentare la denuncia presso le Autorità italiane citate sopra. Una copia delle denunce deve essere consegnata alla Compagnia.

Eventi Naturali

In caso di Sinistro è necessario **presentare una dichiarazione rilasciata dall'Autorità del luogo competente in materia**; ovvero la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino.

PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO VERDE, OPPURE ALL'ISPettorato SINISTRI DESIGNATO.

Il testo delle Condizioni di Assicurazione è aggiornato al 01/2014.



Zuritel S.p.A. società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano C.F./P.IVA/R.I. Milano 01098640152
Capitale sociale 48.000.000 i.v. Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia,
iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0226622212
Indirizzo PEC: Zuritel@pec.zurich.it - Sito internet: www.zurich-connect.it

